



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

**DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO Div.II^A
Affari Internazionali**

RAPPORTO ANNO 2000

presentato conformemente alle disposizioni dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, per il periodo fino al 30 giugno 2000, dal Governo della Repubblica Italiana sulle misure prese per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 55/1936 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia o di incidente della gente di mare.

QUESITI I - VI

- Salvo poche integrazioni di cui appresso si dirà, nella regolamentazione nazionale di riferimento non sono intervenute modifiche di rilievo rispetto alla stesura del precedente rapporto (1994).
- Nessun cambiamento è da segnalare poi per quanto attiene alle Autorità nazionali competenti per l'applicazione, la vigilanza e il controllo della normativa relativa alla Convenzione in esame.
- Non risulta inoltre che l'Autorità Giudiziaria si sia pronunciata su questioni di principio circa l'applicazione della stessa Convenzione.
- Questa trova in Italia piena applicazione, sia a livello di legislazione che di contrattazione collettiva nazionale.
- Nella documentazione allegata sono riportati i dati comunicati dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) relativi al 1999 e concernenti: i marittimi assistiti per cause di infortunio o malattia; i posti di lavoro comunicati ai fini delle rispettive assicurazioni; le spese per la gestione e per le rendite attinenti a dette assicurazioni.

Art. 1

Il regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) del Testo Unico (25 luglio 1988, n. 286) sulla condizione dello straniero (v. allegati) prevede all'art. 40, comma 11, procedure semplificate ed abbreviate per la concessione dei visti d'ingresso necessari all'ingaggio dei marittimi stranieri.

Art. 4

Oltre alla normativa nazionale, anche i contratti collettivi (allegati) prevedono i documenti necessari a comprovare lo stato di malattia e/o di infortunio del personale marittimo.

Art. 5

Così come previsto dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro l'assicurazione copre tutti i rischi di malattia o di infortunio, sopravvenuti durante il periodo di validità del contratto di arruolamento e fino alla data di risoluzione del contratto stesso nonché il decesso derivante da tale malattia o infortunio. I marittimi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie presso l'IPSEMA.

In Italia l'assistenza sanitaria e farmaceutica al personale navigante e ai familiari degli stessi è assicurata dalle Aziende Sanitarie Locali; al personale in navigazione e ai familiari al seguito viene assicurata (vedi allegata circolare 1.10.85) dal Ministero della Sanità.

Oltre alle prestazioni assicurative accennate, la contrattazione collettiva (art. 58 del CCNL per il personale delle navi superiori alle 3000 TSL e art. 8 e allegati n.ri 7 ed 8 del CCNL per il personale delle navi da 151 a 4000 TSC, uniti al presente rapporto) prevede poi che l'armatore assicuri in caso di malattia e/o infortunio (anche se seguito da decesso) ai marittimi ed ai loro familiari a carico, indennità e/o prestazioni medicinali ed ospedaliere aggiuntive specificate secondo apposite tabelle ed indicazioni.

La legge italiana prevede che le imbarcazioni a bordo delle quali non operino medici, dispongano di personale in grado di prestare laddove necessario, operazioni di pronto soccorso ai marittimi. Con il Decreto 20.12.1996 n. 706 (allegato) il Ministero della Sanità istituisce i relativi corsi di formazione e aggiornamento individuandone i soggetti interessati e i contenuti.

Art. 10

Per ciò che attiene alle vertenze insorte all'estero la disciplina delle controversie previdenziali non ha subito variazioni.

Lievi modifiche ha invece subito la trattazione delle stesse in sede nazionale (D. L.vo n. 51 del 19/2/98) per ciò che attiene all'ammissibilità dell'arbitrato irrituale previsto dall'art. 618 della legge 11 agosto 1973, n. 533) e la sostituzione del Tribunale alla Pretura del luogo di residenza dell'attore (art. 444 della stessa legge).

CAP